



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2015, proposto da:

Marco Galante, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lullo, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 33269 del 15.5.2015, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia ha ordinato la rimozione, nel termine di 15 (quindici) giorni, di alcune strutture in legno di carattere stagionale installate nell'ambito dello stabilimento balneare denominato lido Mediterraneo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Evidenziato preliminarmente che non è controversa la conformità delle opere oggetto del provvedimento impugnato al progetto edilizio assentito con il permesso di costruire n. 2 del 2.1.2012 (cfr., sul punto, la relazione dei tecnici comunali prot. n. 32273 del 13.5.2015, allegata alla memoria difensiva comunale);

Rilevato che la controversia ha ad oggetto la necessità - affermata dall'amministrazione comunale e contestata dalla parte ricorrente - di conseguire un nuovo titolo edilizio allorché, all'inizio della stagione balneare, la parte interessata intende procedere alla reinstallazione delle strutture assentite, rimosse al termine della stagione precedente conformemente al carattere stagionale delle stesse;

Ritenuto che, sebbene il citato permesso di costruire non contenga univoche indicazioni in tal senso (ovvero, in ordine alla facoltà di reinstallazione delle strutture assentite, essendo invece chiaro in relazione alla natura stagionale delle stesse e, quindi, all'obbligo di smontaggio al termine della stagione estiva), la tesi attorea sia meritevole di accoglimento, coerentemente alla natura del titolo edilizio suindicato;

Evidenziato infatti che, ove si ritenesse che il suo contenuto abilitativo sia limitato all'installazione *una tantum* delle suddette strutture, dovendo il suo titolare acquisire un nuovo permesso ai fini della reinstallazione delle stesse all'inizio della stagione balneare successiva, esso dovrebbe essere considerato *inutiliter datum*, alla luce del disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale non richiedono l'acquisizione di alcun titolo edilizio "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni";

Ritenuto quindi che l'esigenza di smontaggio delle strutture al termine di ogni

stagione balneare non delimiti temporalmente l'efficacia del predetto permesso di costruire, ma integri una mera modalità esecutiva delle stesse, siccome destinate ad essere rimontate all'inizio della stagione successiva, fermo restando il loro permanente carattere di fondo, cui si correla la necessità di acquisire il permesso di costruire ai fini della loro reiterata realizzazione;

Ritenuto in conclusione che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, potendo dichiararsi l'assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Battipaglia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1102/2015, lo accoglie ed annulla per l'effetto il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Battipaglia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)